



FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 26/2026

- ESAMINATA** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata “Campionato Italiano”, svoltasi a Rimini, in data 5 luglio 2026 – Area 3, Padiglione Verde;
- RILEVATO** che durante la competizione “Solo Latin”, Juvenile II, cat. 10/11, classe C, l’atletaxxxxxx, tess. xxxxxx, appartenente all’Asa Team Special Touch, cod. 600264389 contrassegnata dal numero di gara xxxxxx, non si presentava in pista sebbene regolarmente chiamata; durante la competizione “Solo Latin”, Junior II, cat. 14/15, classe C, l’atleta xxxxxx, tess. xxxxxx, appartenente all’Asa Floppy Dance, cod. 220012178, contrassegnata dal numero di gara xxxxxx, non si presentava in pista sebbene regolarmente chiamata;
- CONSIDERATO** che tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dall’ art. 31, 1 co. del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *“Iniziata la competizione, l’atleta dovrà prestare debita attenzione alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara, al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione”*;
- CONSIDERATO** che della violazione ascritta alle suddette tesserate è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi



dell'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, l' Asa di appartenenza;

RILEVATO

inoltre che, durante la medesima competizione, i giudici Antony Boris Coppola- tess. 219145876, Marcello Nunzio, tess. 201032034 e Costanzo Angelo, tess. 212129916, esprimevano una preferenza ciascuno all'atleta Maria Selvaggia Arrabito, malgrado la stessa non si fosse presentata in pista;

CONSIDERATO

che tali condotte da parte dei Direttori di Gara risultano censurabili in quanto in pieno contrasto con le disposizioni regolamentari (art. 21 e Appendice – Manuale di procedura per il direttore di gara, comma 39, del RASF parte tecnica generale).

DELIBERA

- 1) Di infliggere alle tesserate xxxxxx, tess. xxxxxx, appartenente all'Asa Team Special Touch, cod. 600264389 e xxxxxx, tess. xxxxxx, appartenente all'Asa Floppy Dance, cod. 220012178 la sanzione dell'ammonizione;
- 2) Di infliggere all'Asa Team Special Touch, cod. 600264389 ed all'Asa Floppy Dance, cod. 220012178, la sanzione dell'ammenda di € 100,00 (Euro cento/00) ciascuna;
- 3) Di infliggere ai tesserati Antony Boris Coppola- tess. 219145876, Marcello Nunzio, tess. 201032034 e Costanzo Angelo, tess. 212129916, la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi tre.



Le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versata entro 30 gg. dalla sua pubblicazione, con bonifico sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana DanzaSportiva e Sport Musicali - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857-

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via email all'indirizzo: giudicesportivo@fidesm.it.

Roma, 6 luglio 2026

Il Giudice Sportivo

La Segretaria

Avv. Alessandro Gallo

Paola Gatta